



Comune di Trieste

piazza dell'Unità d'Italia, 4

34121 Trieste

040 6751

www.comune.trieste.it

Partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA

P.O. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

SCHEMA DI CONVENZIONE

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA STRUTTURA DI RICOVERO "ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - BOSCATO VINCENZO DI BOSCATO ROSA, CARLA E UMBERTO" SITA IN VIA ITALIA N. 45 A BRAZZANO DI CORMONS (GORIZIA), PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI 20 CANI ATTUALMENTE OSPITATI PRESSO LA MEDESIMA STRUTTURA, AI SENSI DELLA L.R. 20/2012, DEL D.P.R. 6.6.2002 N. 0171/PRES., DEL D.P.R. 26.6.2015 N. 127/PRES. E LORO S.M.I. ED ALTRE NORME DI SETTORE. CIG _____

Premesso che al fine di adempiere a quanto stabilito dalla L.R. 11.10.2012 n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" ed in particolare dall'art. 7 di detta L.R. 20/2012 e smi ove si prevede che "... i Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia ed il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'art. 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire

condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati” e per dette finalità possono essere utilizzati “... i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati”, nonché dalle altre norme di settore;

che il Comune di Trieste non dispone di una struttura per il ricovero dei cani;

che con determinazione n. _____ del _____, esecutiva dal _____, è stato disposto di procedere all'affidamento diretto del servizio di ricovero e custodia di 20 cani, ai sensi dell'art. 50 I comma lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e smi;

che con la citata determinazione dirigenziale è stato altresì approvato lo Schema di Convenzione nonché gli altri elaborati progettuali, per l'importo massimo lordo di Euro _____ di ;

visto l'art. I del D.P.R. 3/6/1998 n. 252;

Tutto ciò premesso e considerato

tra il **COMUNE di TRIESTE** rappresentato dal dott. ing. Gian Piero Saccucci Di Napoli, responsabile della PO Sostenibilità Ambientale e RUP del servizio in argomento, domiciliato agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e il/la signor/a _____, nato/a a _____ il _____, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante della società “ _____”, con sede legale in via _____ n. _____ a _____, il quale ai fini del presente atto elegge domicilio presso la sede suddetta;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. I – Premesse

Il Comune di Trieste – allo scopo di garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al

benessere degli animali ricoverati, il controllo, la prevenzione del randagismo, la pubblica sicurezza, la pubblica igiene ed ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 8.2.1954 n. 320, dalla L. 281/1991, dal D.P.R. 6.6.2002 n. 171/Pres., dalla L. 189/2004, dalla Circolare della Regione Autonoma F.V.G. – Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale prot. n. 21835/SPS-VETAL del 18.11.2009, dalla L.R. 20/2012, dal *Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (BDR)* allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 2029 del 8.11.2013, dal D.P.R. 26.6.2015 n. 127/Pres. e loro s.m.i.:

affida alla società “ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - BOSCATO VINCENZO di Boscato Rosa, Carla e Umberto” s.s. sita in via Italia n. 45 a Brazzano di Cormons (Gorizia) che, a mezzo del proprio legale rappresentante, accetta ed assume l’incarico di provvedere al servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento per un massimo di 20 cani di proprietà comunale, di cui 14 attualmente già ospitati presso la medesima struttura.

La durata dell’intero affidamento decorre a partire dal 17.10.2026 e sino al 31.12.2026. Il rapporto potrà essere interrotto anticipatamente in tali termini qualora l’importo economico esigibile sia stato preventivamente raggiunto.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio

La struttura convenzionata provvederà alle seguenti attività:

- 1) Ricovero, custodia, cura e mantenimento permanenti dei cani ospitati.
- 2) Garanzia a tutti i cani ricoverati di adeguato alloggio, di spazi idonei a garantire la sgambatura, la cura e la pulizia degli animali, dei locali a loro adibiti ed in generale della struttura, mediante esecuzione regolare delle operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata, provvedendo alla verifica del suo valore nutritivo e della composizione delle razioni al fine di accertare la loro corrispondenza alle peculiari esigenze degli animali ricoverati.
- 3) Attenta vigilanza sulla salute degli animali che preveda gli opportuni interventi sanitari ordinari (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione antiparassitaria, eventuali sterilizzazioni, interventi chirurgici, ecc.) effettuati dal veterinario a disposizione della struttura – di cui al successivo punto 4) - nonché spazi idonei, previsti per legge, per l’isolamento sanitario degli animali.

4) Eventuali altri interventi sanitari di carattere straordinario inderogabili di natura diagnostica, profilattica e/o terapeutica (es. indagini cliniche, accertamenti su casi sospetti di malattie trasmissibili, interventi chirurgici particolari ecc.).

Gli stessi dovranno essere certificati e motivati dal veterinario della struttura convenzionata e la struttura medesima avrà l'obbligo di informare in tempi brevi il Comune di Trieste, allegando apposito preventivo, per acquisire la relativa preliminare autorizzazione.

5) Promozione dell'affidamento e dell'adozione di tutti i cani custoditi favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura dovrà osservare apposito orario di apertura al pubblico indicato al successivo art. 9), per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari.

6) Incenerimento e smaltimento, conformemente alle norme vigenti, delle spoglie in caso di decesso del cane.

7) Accesso alla struttura, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/2012 e s.m.i., ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie, al personale dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie, alle Associazioni ed agli enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 20/2012 e s.m.i., nonché al Sindaco del Comune di Trieste o a un suo incaricato ed al personale del Comune di Trieste per la verifica del corretto assolvimento del servizio in argomento, anche in orari diversi da quelli indicati al successivo art. 9).

Dovrà essere altresì garantita la presenza nella struttura – ai sensi del comma 371 dell'art. 2 della Legge 24.12.2007 n. 244 che integra il comma 1 dell'art. 4 della L. 281/1991 – di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani.

Nello svolgimento dei suddetti compiti, le persone facenti parte di tali associazioni devono astenersi da tale attività, in analogia a quanto disposto dall'art. 51 del C.P.C., qualora legati da vincoli fino al quarto grado di parentela nei confronti dei rappresentanti legali della struttura affidataria. Sempre a tale proposito la struttura dovrà osservare l'orario di apertura al pubblico indicato al successivo art. 9).

8) Tenuta del Registro degli animali ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti.

Effettuazione di comunicazioni amministrative - all'Anagrafe Canina presso l'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste - relative ai cani ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti entro 10 giorni dall'evento.

Art. 3 – Personale della struttura addetto al servizio

Il personale adibito all'espletamento del servizio deve essere in numero sufficiente a garantire l'effettuazione di quanto previsto all'art. 2 ed in generale di quanto indicato nella presente Convenzione.

Nei confronti del personale impiegato nel servizio, la struttura convenzionata si obbliga a:

- Osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti.
- Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e/o regionali.
- Continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
- Ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Sono a carico della struttura convenzionata le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l'esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l'osservanza delle disposizioni fiscali.

Art. 4 – Compensi

I compensi per l'espletamento, da parte dell'aggiudicatario delle attività di cui all'art. 2), per tutti gli animali di proprietà del Comune presenti, sono di seguito riportati. Gli stessi non sono soggetti a ribasso in quanto, in particolare quelli indicati ai punti 1.a), 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 2.a), sono determinati sulla base delle tariffe minime giornaliere indicate nella predetta circolare della Regione Autonoma F.V.G. – Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale prot. n. 21835/SPS-VETAL del 18.11.2009 e dal Regolamento 2017;

- 1) Il compenso giornaliero/cane per le operazioni/prestazioni di cui all'art. 2) punti 2), 3), 4), 5), 8), è pari a:

- a) Euro 4,14 (Euro quattro e quattordici centesimi) + IVA per cani di taglia piccola (< 10 kg).
- b) Euro 4,31 (Euro quattro e trentuno centesimi) + IVA per cani di taglia media (10-30 kg).
- c) Euro 4,49 (Euro quattro e quarantanove centesimi) + IVA per cani di taglia grande (> 30 kg).
- d) Eventuali costi per diete specifiche prescritte dal veterinario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30% + IVA, rispetto ai compensi di cui ai punti a), b), c), in funzione della taglia del cane soggetto a dieta specifica. Tale integrazione ricomprende i costi maggiorati del cibo dedicato.
- e) Maggiorazione giornaliera del 50% + IVA rispetto ai compensi di cui ai punti a), b), c), in funzione della taglia del cane, per gli animali con aumentata difficoltà gestionale già certificata dal veterinario della struttura o di ASUGI. Si specifica che tale maggiorazione deve essere utilizzata esclusivamente per la rieducazione degli stessi e deve essere rendicontata dalla struttura al Comune per ogni cane per il quale viene riconosciuta questa maggiorazione, allegando la scheda dell'animale con gli interventi e i percorsi di recupero effettuati da un educatore cinofilo o da un medico comportamentista.

2) Il compenso orario minimo per gli interventi sanitari a cura del veterinario della struttura, di cui all'art. 2) punti 3) e 4) viene stabilito in:

- a) Euro 81,60 + IVA ed ENPAV, per quanto concerne l'attività di cui all'art. 2) punto 3) e la stessa si intende comprensiva degli interventi sanitari ordinari - effettuati dal veterinario a disposizione della struttura, di cui all'art. 2) punto 4) - inclusi gli interventi chirurgici al netto dei costi per il materiale di medicazione, per il prodotto usato per le anestesie, per l'eventuale somministrazione di farmaci/vaccini, nonché degli eventuali costi per gli esami di laboratorio e/o per quant'altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell'animale. Detto compenso orario dovrà essere giustificato da una distinta che indichi nel dettaglio le ore dedicate alle prestazioni veterinarie rivolte ai singoli animali assistiti e le relative patologie. I succitati costi, riferiti alle varie prestazioni sanitarie sopra descritte, saranno rimborsati verso presentazione da parte dell'aggiudicatario, di apposita documentazione fiscale attestante le spese effettivamente sostenute, con allegata la prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, con esclusione della messa a disposizione degli spazi idonei, previsti per legge, per l'isolamento sanitario degli animali, che non comporterà alcun onere per l'Amministrazione comunale.
- b) Eventuali altri interventi sanitari di carattere straordinario inderogabili di natura diagnostica,

profilattica e/o terapeutica (es. indagini cliniche, accertamenti su casi sospetti di malattie trasmissibili, interventi chirurgici particolari ecc.) di cui all'art. 2) punto 4), potranno essere riconosciuti e compensati da parte del Comune, con le modalità indicate in detto punto.

3) Il rimborso per le operazioni di incenerimento e smaltimento delle spoglie del cane deceduto di cui all'art. 2) punto 6), viene effettuato tramite presentazione di apposita fattura.

Art. 5 – Modalità di pagamento

Il pagamento dei compensi di cui all'art. 4 avverrà su presentazione da parte dell'azienda di regolare fattura trimestrale posticipata, trasmessa in modalità elettronica ed accompagnata da:

1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) lettere a), b), c):

- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all'interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata;

2) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all'art. 4 punto 1) lettera d):

- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta;

3) per quanto concerne la maggiorazione di cui all'art. 4 punto 1) lettera e):

- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell'animale;

4) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all'art. 4 punto 2):

- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l'esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l'esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi

per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l'eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant'altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell'animale;

- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l'acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant'altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell'animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute, la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale;

5) per quanto concerne il compenso di cui all'art. 4 punto 3) :

- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l'esecuzione dell'incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti;

Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti.

L'Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell'aggiudicatario accertata dall'INAIL e dall'INPS.

L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Gli importi evidenziati nella presente convenzione non sono soggetti a revisione prezzi per tutta la durata di validità della Convenzione medesima in quanto, rispetto alle tariffe riportate nella Circolare della Regione F.V.G. – Direzione centrale salute e Protezione sociale – Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria prot. 21835/SPS-VETAL del 18.11.2009 e dal Regolamento regionale 2017, detti importi sono già stati aggiornati in base agli

indici ISTAT nell'anno 2024 in quanto le condizioni contrattuali del presente appalto sono le stesse del precedente.

Più in generale, tutti i compensi indicati nel presente appalto sono comprensivi di ogni provvista, manodopera e spesa e quant'altro necessario ed occorrente per il servizio in argomento.

Art. 7 – Affidamento dei cani a cura della struttura di ricovero convenzionata

L'affidamento dei cani da parte della struttura convenzionata è normata al punto 9.2.1 del *Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (BDR)*, allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 2029 del 8.11.2013, di cui all'art. 25 della L.R. 20/2012 e loro s.m.i., cui si rimanda per la relativa applicazione, anche con l'utilizzo in ambiente web degli appositi applicativi informatici della BDR, qualora attivi.

Di seguito si evidenziano alcuni aspetti maggiormente significativi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.

La struttura convenzionata può procedere all'affidamento dei cani a eventuali richiedenti, purché solo a soggetti privati, direttamente interessati, che diano garanzie di buon trattamento con riferimento agli obblighi di cui all'art. 4 della citata L.R. 20/2012 e s.m.i..

L'affido dei cani può avvenire:

- in forma di prova, per un periodo non superiore a 30 giorni durante i quali l'affidatario valuta ai fini dell'affidamento definitivo le concrete possibilità di detenzione dell'animale, con particolare riguardo al fatto che abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone o animali rispetto al contesto in cui vive. L'affido in prova decorre indipendentemente dall'affido temporaneo e può a questo sovrapporsi avuto riguardo alle diverse finalità del primo rispetto al secondo. Trascorso il termine dell'affido in prova l'affidatario non può pretendere di restituire il cane alla struttura di ricovero affidante;
- in forma temporanea, prima che sia trascorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se l'affidatario si impegna a restituire il cane al detentore che ne facesse richiesta entro il termine di 60 giorni;
- in forma definitiva, qualora il detentore non li abbia reclamati entro 60 giorni dall'accalappiamento.

Il gestore della struttura può affidare, solo a titolo gratuito, gli animali in essa custoditi solo a soggetti privati che abbiano dichiarato per iscritto di garantire l'osservanza dei doveri del detentore (art. 4 della L.R. 20/2012 e s.m.i.).

Al momento dell'affido dovrà essere compilata, in ogni sua parte, l'apposita scheda all'interno della BDR (allegato 15 del manuale operativo), che deve essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia di un documento valido di identità dell'affidatario.

La procedura per l'affido a titolo gratuito prevede che lo stesso avvenga tra l'affidante (responsabile del reparto di ricovero che affida il cane – cedente) che opera per conto del Comune in regime di convenzione e l'affidatario (privato che acquisisce l'animale).

Il cedente, ovvero il gestore della struttura convenzionata, è responsabile della comunicazione da effettuarsi al Comune di Trieste - Ufficio Zoofilo e pertanto deve altresì compilare e sottoscrivere il Modello 2 (allegato 7 del manuale operativo) congiuntamente al soggetto che adotta l'animale, sotto la supervisione del veterinario libero professionista incaricato e la vigilanza del veterinario A.A.S..

Le registrazioni in anagrafe canina e tutte le attività correlate vengono effettuate dalla persona incaricata e accreditata della struttura di ricovero convenzionata (cedente) che deve provvedere alla registrazione dei dati ed alla notifica del Modello 2 (allegato 7 del manuale operativo) con relativa documentazione allegata, con le modalità indicate al citato punto 9.2.1 del *Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (BDR)*.

L'azienda dovrà altresì provvedere all'attività di promozione dell'affidamento dei cani con le modalità di cui al punto 9.2.2 - *Promozione dell'affidamento dei cani detenuti presso le strutture di ricovero permanente* del succitato manuale operativo, con l'utilizzo in ambiente web dell'apposito applicativo, qualora attivo.

Le attività di promozione di affidamento dei cani, di cui agli artt. 2) e 9), troveranno applicazione per l'intera durata della convenzione e quindi anche ad avvenuta attivazione in ambiente web degli applicativi indicati nel presente articolo 7), avuto riguardo a quanto indicato al citato punto 9.2.2 - *Promozione dell'affidamento dei cani detenuti presso le strutture di ricovero permanente* del menzionato manuale operativo.

L'azienda dovrà informare gli affidatari dei cani, qualora residenti fuori Regione, dell'obbligo di trasmettere all'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste, copia della scheda di iscrizione del cane all'Anagrafe Canina del proprio Comune di residenza.

Per quanto attiene l'accesso alla struttura da parte delle Associazioni e degli enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6) della citata L.R. 20/2012 e s.m.i., anche ai fini della promozione dell'affidamento dei cani, si rimanda a quanto indicato all'art. 2) punti 5) e 7) ed all'art. 9).

Art. 8 – Cessione animali

È vietata la cessione e l'utilizzo degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli, o per attività pubblicitarie di qualsiasi tipo (eccezione fatta per quelle gestite direttamente da associazioni animaliste o dalla stessa amministrazione comunale al fine di incentivare gli affidi degli animali ricoverati), o a minori di anni 18 a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reati di maltrattamento o crudeltà verso gli animali o abbandono o, in particolari casi, a chiunque il cui proprio animale sia stato ricusato d'autorità ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012 e s.m.i.

Art. 9 – Accesso alla struttura

Ai fini di quanto indicato all'art. 2 punto 7) la struttura deve garantire il seguente orario minimo d'apertura al pubblico e nell'orario medesimo deve essere garantito l'accesso al reparto convenzionato:

- dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle ore 17.00;
- eventuale disponibilità previo appuntamento per domenica e giorni di festività nazionale.

Al fine di favorire le adozioni di cui al punto 5), la Società garantisce a coloro che desiderano adottare uno o più cani di provenienza dal Comune di Trieste di poter accedere alla struttura, assicurando in tale occasione la presenza dei volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani di cui al comma 371 dell'art. 2 della Legge 24.12.2007 n. 244 che integra il comma 1 dell'art. 4 della Legge 281/1991.

Gli orari ed i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune di Trieste ed all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

L'aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire l'accesso alla struttura, anche in orari diversi da quelli sopra riportati, ai soggetti indicati all'art. 2 punto 7), con le modalità ivi previste.

Art. 10 – Garanzia definitiva e assicurazione

Considerata la brevità dell'appalto si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva, tenuto conto che la precedente ha validità fino al 30.11.2026.

L'azienda si obbliga a stipulare idonea assicurazione al fine di coprire tutti i rischi derivanti ed inerenti all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione. L'Amministrazione Comunale si ritiene, pertanto, esonerata da ogni qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall'espletamento del servizio.

Art. 11 – Penali

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi forniti. L'importo delle penali viene compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute alla ditta a titolo di corrispettivo.

Art. 12 – Recesso

La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque momento con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Normativa

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, qualora presenti, le condizioni economiche e

normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione dove si eseguono le prestazioni durante il periodo di svolgimento dei servizi, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC, qualora necessario.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ulteriori impegni dell'operatore economico sono disciplinati dall'art. 102 del D.Lgs. 36/2023, cui si rimanda per l'applicazione della normativa vigente.

Art. 14 – Decorrenza e durata

La durata della presente convenzione viene fissata con decorrenza dalla data del 17.10.2026, e fino al 31.12.2026.

Art. 15 – Cessione della Convenzione

E' vietata la cessione della presente Convenzione che vincola sin d'ora la Società.

Art. 16 – Subappalto

Vista la particolarità del servizio che comporta la disponibilità da parte dell'appaltatore di un canile avente i requisiti previsti dalla specifica norma di settore, non è ammesso il subappalto del servizio ex art. 119 del D.Lgs. 36/2023, né tanto meno l'utilizzo di canili pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 10, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 17 – Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché dal Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Eventuali modifiche comunicate dall'appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'affidamento in oggetto, indicando altresì il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG)_____

Art. 19 – Osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento del servizio in argomento i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di

Comportamento Aziendale, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 24.5.2018, esecutiva dal 13.6.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali sul sito istituzionale www.comune.trieste.it.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Art. 20 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e il Comune in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 36/2023, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 22 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Art. 23 – Domicilio e clausole fiscali

Agli effetti del presente atto, l'aggiudicatario dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso Brazzano di Cormons (Gorizia) in via Italia n. 45.

Il valore presunto del presente atto è di euro 15.378,79 oltre IVA e oneri previdenziali.

Il presente atto, in quanto soggetto a I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 22 e 23 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: GIAN PIERO SACCUCCI DI NAPOLI
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 06/10/2026 09:53:19*